

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Land ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. promossa da:
degli avv.ti le
ATTRICE
contro
(C.F.), E (C.F.), con il patrocinio degli avv.ti Maria Pia Vigilante e Dario Belluccio del foro di Bari e dell'avv. PAOLILLO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliati in VIA EUSTACHI 25 MILANO presso il difensore avv. PAOLILLO MARIA CRISTINA
CONVENUT
Oggetto: Diritti della personalita` (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
FATTO E DIRITTO
La loro responsabilità per le affermazioni false e lesive della propria immagine contenute nel Quaderno n.5 facente parte di una raccolta di sei destinata ad illustrare la storia del sindacato dei lavoratori delle banche e delle assicurazioni (m., a cura di loro responsabilità per le affermazioni (m., a cura di loro responsabilità per le affermazioni false e lesive della propria immagine contenute nel Quaderno n.5 facente parte di una raccolta di sei destinata ad illustrare la storia del sindacato dei lavoratori delle banche e delle assicurazioni (m., a cura di loro cartacea (doc.18) sia attraverso il sito internet www. (doc.18 bis).
L'attrice in particolare ha denunciato che alcune affermazioni contenute a pag.16 del Quaderno, che fanno ad essa riferimento, sono riportate in modo contrario al vero ed idoneo a ledere la sua reputazione e la sua immagine "in termini di diminuzione della considerazione che la presso la generalità dei consociati e/o presso il settore bancario ed assicurativo".

Ha quindi chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (nel corpo della citazione indicati in € 1.000.000,00) ed al pagamento di una somma a titolo di riparazione ex art.12 L. n.47/1948, nonché di disporre la pubblicazione della sentenza sui siti www.len la ritro dal commercio del Quaderno n.5.

Alla prima udienza, verificata la regolarità della notificazione a tutti i convenuti, nessuno dei quali costituito, su richiesta dell'attrice la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza della si sono congiuntamente costituiti tutti i convenuti che hanno chiesto il rigetto delle domande dell'attrice.

L'attrice ha eccepito la tardività della costituzione.

Revocata la dichiarazione di contumacia, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con'assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di tardività della costituzione dei convenuti sollevata dall'attrice è priva di rilievo.

Ricordato che la parte dichiarata contumace può costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art.293 c.p.c.), nel caso di specie la costituzione dei convenuti è avvenuta per resistere alle domande di controparte con richiesta di rigetto delle stesse, senza proposizione di domande e/o eccezioni che sarebbero precluse dalla tardiva costituzione.

Nel 2007 ha iniziato la pubblicazione semestrale di 'Quaderni' aventi ad oggetto la "storia della "", come ben evidenziato dalle loro copertine (doc.18 fascicolo attrice, Quaderno n.1 del 2009; doc.2 fascicolo convenuti, Quaderno n.1 del 2007), a partire dall'anno 1944. L'oggetto principale della ricostruzione storica non è dunque, come affermato dall'attrice, "la storia del sindacato dei lavoratori delle banche e delle assicurazioni dal 1944 al 2006", bensì la "storia della "che se da un lato non può ragionevolmente prescindere dal riferirsi anche ad altre organizzazione sindacali del settore, dall'altro non ha pretesa di completezza né di ripercorrere le vicende di tutte le organizzazioni sindacali bancarie.

Questa precisazione si rende necessaria poiché parte attrice nei propri scritti si duole -invero per incisoanche del fatto che nella cronologia degli eventi nel decennio 1984/1994 ripercorsa da pag. 83 del quinto Quaderno (n.1 del 2009), sia omesso qualsiasi richiamo ad importanti eventi dei quali era stata protagonista (elencati a pag.8 della citazione) e per contro i convenuti nella comparsa di costituzione espongono analiticamente le ragioni di tali 'omissioni'.

Questioni tutte affatto irrilevanti per la decisione della presente controversia, ancorchè non prive di interesse nella definizione del quadro dell'attività sindacale del settore di riferimento.

Oggetto di specifica censura da parte di disconsi, sotto il profilo della falsità della ricostruzione offerta ai lettori, è quanto riportato a pag.16 del Quaderno, e precisamente: "A dicembre, invece, si sbloccò proprio in sede della il <<caso della >>, il sindacato nato da una tumultuosa scissione della (e che in quel periodo aveva assorbito due piccole sigle, lo della e la della fosse affiliata alla (e constante che la della falsità della ricostruzione della sindacato nato da una tumultuosa scissione della (e che in quel periodo aveva assorbito due piccole sigle, lo della e la della falsità della ricostruzione della e la della falsità della ricostruzione della e la constante della sindacato nato da una tumultuosa scissione della solocole sigle, lo della falsità della ricostruzione della e la constante della solocole sigle, lo della falsità della ricostruzione della solocole sigle, lo della sigle sigle, lo della solocole sigle, lo della sigle sigle, lo della sigle, lo della sigle sigle, lo della sigle sigle, lo della sigle sig

ministero del Lavoro. A decidere, aunque, fu una senienza della Cassazione del 18 luglio 1964 contro
il commente de la commentation d
punto dirimente fu proprio la presa d'atto della piena rispondenza della alle casistiche
previste dallo Statuto dei Lavoratori in merito alle libertà sindacali. Essendosi dunque determinato il
<pre><<pre><<pre><<pre><<pre><<pre><<pre>decisivo, ed essendo la l'unica sigla bancaria aggregata alla l'unica sigla bancaria alla l'unica sigla bancaria alla l'unica sigla bancaria ag</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
finalmente l'assipulò con la stessa un verbale d'accordo in data 12 dicembre, che le
riconosceva a tutti-gli effetti ogni diritto sindacale previsto dalle normative vigenti nel settore".
Afferma habitanti in primo luogo che non è vera la circostanza del suo assorbimento in . Al
contrario, precisa, seppure alla fine dell'anno 1984 vi fosse stato un tentativo di unione tra
Contrario, precisa, seppure ana inici den anno 1964 vi tesso sunto di contrario. dal
1.4.1980) e (nata nel 1983 da una scissione della e poi in questa riconfluita nel 2001), l'atto
(nata nel 1965) da una seissione della Corta di Appello di Milano (sentenza nel del
di fusione è stato dichiarato inefficace dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. del
-doc.12 attrice) all'esito del giudizio promosso da essa contro e e
, sentenza che nel novembre del 1995 l'attrice aveva provveduto a notificare alle organizzazioni
sindacali del settore compresa (doc.14 attrice).
Evidenzia inoltre l'attrice che la notizia, falsa, della fusione è riportata anche nella cronologia a pag.84
("Confluenza nella dei sindacati autonomi de la e la compania").
Il secondo profilo di falsità dedotto attiene al richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione che,
diversamente da quanto riportato, ha messo fine ad una controversia giudiziaria tra
L iniziata nel 1980, sviluppatasi nei tre gradi del giudizio e conclusasi con la
sentenza n. della Suprema Corte che ha riconosciuto quale
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa in campo nazionale (docc.6, 7 e 8 fascicolo
attrice; la pronuncia della Cassazione è stata prodotta anche dai convenuti quale doc.15).
Ritiene questo giudice che la non corrispondenza alla realtà dei fatti dei due riferimenti a
ed oggetto della sua doglianza contenuti nel Quaderno in esame sia documentalmente dimostrata,
nonché sostanzialmente ammessa dai convenuti.
Al momento della pubblicazione (nel 2009) la fusione per incorporazione di
ricorda, federazione nata nel 1983 da una scissione della est e poi in questa riconfluita nel 2001) era
già stata dichiarata inefficace da molti anni (nel 1995) al termine di un giudizio promosso da
contro Caraca de la Caraca de l
Inoltre della circostanza era al corrente sin da pochi mesi dopo la pronuncia della Corte di
Appello, notificatale dalleattrice.
Anche a voler seguire la prospettazione dei convenuti secondo i quali nella preparazione del Quaderno
gli autori hanno dovuto necessariamente operare una selezione dell' "enorme" materiale a disposizione
e, se ben si è inteso, sarebbero stati "costretti" a rinunciare ad approfondire alcuni accadimenti, riferire
dell' "assorbimento" di sull'alla in senza dare conto della successiva dichiarazione di
inefficacia costituisce una informazione non completa per la omessa indicazione di un evento
successivo di portata rilevante anche per la ricostruzione della "storia della "" e che non
avrebbe richiesto molte parole.
Va tuttavia precisato che quanto riportato nel Quaderno sull' "assorbimento" più che costituire una
notizia "falsa", è censurabile sotto il profilo della non piena corrispondenza alla realtà dei fatti: nel

1984 era effettivamente intervento un atto di fusione tra le due federazioni ma per ritenere la notizia

conforme al criterio della verità avrebbe dovuto essere 'completata' con la informazione della successiva dichiarazione della sua inefficacia.

La seconda censura dell'attrice attiene all'improprio richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione del propositione del propositione di Cassazione del Cassazione del propositione di Cassazione del Cassazio

La non corrispondenza al vero del dato è documentale e riconosciuta dai convenuti che tuttavia affermano, da un lato, che il passo in contestazione sarebbe stato attinto da una fonte autorevole (e precisamente da "uno dei più apprezzati testi in materia, "Sintanta del quale sono prodotte le pagine rilevanti -doc.14), dall'altro che l'importanza della decisione della Suprema Corte sarebbe da ravvisarsi nel principio in essa affermato di riconoscimento della come "sindacato maggiormente rappresentativo" e "non per il merito della questione tra le due parti in causa ("acceptatione")" (pag.18 comparsa di costituzione, e ancora più oltre). Rilevano altresì che "essendo della federazione bancaria unica della "acceptatione" (a seguito dell'assorbimento di "essendo"), automaticamente essa ne recepiva ogni diritto nel proprio settore lavorativo" (pag.15).

Le osservazioni dei convenuti non convincono.

Non rileva che anche altri soggetti abbiano richiamato la sentenza in termini analoghi, quando il diretto esame (doveroso e possibile) della pronuncia giurisdizionale avrebbe consentito di non incorrere nell'errata indicazione delle parti processuali inducendo così il lettore a ritenere attribuito in via immediata a un diritto riconosciuto a

Ritiene tuttavia questo giudice che le domande di condanna avanzate dall'attrice non possano trovare accoglimento.

Alla riscontrata violazione del criterio della verità dell'informazione, sotto il profilo della non completezza e della non esatta corrispondenza ai fatti più che della falsità, non può infatti ricondursi alcuna lesione della reputazione e della immagine di che consenta di accogliere la domanda risarcitoria.

diminuzione della considerazione" che essa ha "presso la generalità dei consociati e/o presso il settore bancario ed assicurativo sia agli occhi delle persone che aderiscono a tale federazione e che operano al suo interno" (pag. 12 citazione e pag. 6 conclusionale).

Affermazione affatto generica a sostegno della quale l'attrice neppure ha allegato (come era suo onere) alcun profilo di effettivo decremento della stima goduta nell'ambito della collettività in genere o nel più specifico settore nel quale opera.

La lamentata lesione, quale conseguenza della pubblicazione esaminata, resta pertanto circoscritta alla considerazione che l'attrice ha di sé e non consente di ritenere che la pubblicazione esaminata abbia effettivamente inciso negativamente sulla reputazione goduta tra i consociati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello 'scaglione di riferimento' del Regolamento di cui al D.M. 20.7.2012 n.140 (applicabile in forza di quanto disposto dal suo art.41 -vedi anche Cass. n.17405/2012); non si ritiene di operare alcun aumento ex art.4 comma 4 del Regolamento considerata la assoluta unitarietà della difesa dei convenuti.

Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, ogni altra domanda respinta, così provvede:

-rigetta ogni domanda dell'attrice;

-condanna *** al pagamento in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.300,00 per compensi oltre Cpa e Iva.

Milano, 2013

Il giudice